

Progetto di legge transitoria
sulla inamovibilità dei
Giudici

Signori!

Lo Statuto nell'introdurre la inamovibilità dei Giudici, come è proprio di una legge fondamentale, costituì la regola e il diritto senza dettare alcuna special norma rispetto a quelli fra i Giudici che già erano stati eletti da più di un triennio, o che stavano per compierlo quando si promulgava la legge; perciò fu variamente risposto alla questione se già potessero ripularsi inamovibili i Giudici anteriormente eletti.

Noi, o Signori, vi pronunciate da ultimo per la negativa, e della vostra decisione per vero dire non potrebbero querelarsi i Giudici mentre essi, prima che fosse ordinato fra noi il regime costituzionale, non erano chiamati a godere della inamovibilità, e lo Statuto nell'introdurla vi aggiunse la necessaria condizione di un tempo determinato: che se i Giudici fossero di subito

diventati inamovibili, allora restava a un tratto precisa la via a qualsivoglia riforma nel personale dell'ordine giudiziario, quantunque fosse per ribiederla il pubblico bene.

Ma frattanto non si può negare che volendosi rimandare l'effetto della proclamata inamovibilità dei Giudici al termine del triennio, e forse per una parte che il paese rimanga tuttora nella sola aspettazione di una fra le maggiori cautele, che la legge fondamentale ponera a custodia delle Date franchigie, e senza di cui non potrà darsi pienamente attuato il sistema costituzionale, e venga per l'altra parte ritardato alla Magistratura l'uso di quella prerogativa che pure varrà di tanto a confermarla nell'amore de' suoi doveri e nel sentimento della sua forza e della nobile sua indipendenza. Per ciò fu varrata opportuna una legge transitoria, la quale miri

ad attuare questo prezioso diritto della inamovibilità dei Giudici, lasciando però al Governo un discreto intervallo di tempo, nel quale possa dar opera a quelle personali riforme che per avventura fossero necessarie, ma che certamente non dovranno riuscire di gran momento.

Siccome poi si dubita, se dato il principio della inamovibilità possano i Giudici per ragione del pubblico servizio venire dall'una all'altra sede loro malgrado traslocati, onde non s'incontri un grave ostacolo a quelle disposizioni che nel riordinamento dei Magistrati e Tribunali potessero quindi rendersi necessarie, sembra conveniente che così fatto diritto sia al Governo espressamente riservato per ora.

A tutto ciò mira, o signori, il progetto di legge che ho l'onore di presentare alla vostra deliberazione.

Transitoria

Prop. 10
N. 3.

Progetto di legge presentato dal
Ministro di Grazia e Giustizia
nella tornata del 21. Agosto 1869.

Immutabilità dei giudici.

la inamovibilità, finché sia fatta e promulgata la legge
sull'ordinamento giudiziario, potranno essere traslocati
da un Magistrato o Tribunale ad un altro Magistrato
o Tribunale, senza loro pregiudicio però nel grado e
nello stipendio.

Il Vostro Guardasigilli, Ministro Segretario Di Stato
per gli affari ecclesiastici, Di grazia e giustizia è incaricato
dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il 21. Agosto Milleottocentoquarantasei.

Vittorio Emanuele

Demargherita

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia, di Genova,
Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione

Art. 1°

L'inamovibilità dei Giudici, ad eccezione di quelli di Mandamento stabilita dall'art. 69. dello Statuto, avrà effetto per tutti quelli fra essi che al primo gennaio del prossimo anno 1850 avranno compiuto un triennio di continuato esercizio dalla data della loro nomina, e che si troveranno in carica

Art. 2.

Quanto agli altri l'inamovibilità avrà effetto al compimento del triennio del loro continuato esercizio dalla data della loro nomina computato anche il tempo già decorso prima della promulgazione dello Statuto.

Art. 3°

Giudici che avranno acquistata, come ne precedenti articoli,